



MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

AUTORITÀ DI SISTEMA PORTUALE
DEL MARE ADRIATICO ORIENTALE
PORTO DI TRIESTE

CAPITANERIA DI PORTO
TRIESTE

ORDINANZA N° 73 / 2019

ORDINANZA N° 144 / 2019

Oggetto: disciplina delle aree esterne al Molo Bersaglieri in presenza di navi passeggeri; revisione dell'Ordinanza congiunta n. 11/2018 AdSPMAO e n. 07/2018 Capitaneria di porto di Trieste

IL PRESIDENTE

e

IL CAPO DEL CIRCONDARIO MARITTIMO E COMANDANTE DEL PORTO DI TRIESTE

- VISTA** la legge 28 gennaio 1994 n. 84, così come modificata dal d.lgs. 4 agosto 2016, n. 169;
- VISTO** in particolare, l'art. 22, comma 5° del predetto d.lgs. 4 agosto 2016, n. 169 per cui « *Le AdSP subentrano alle Autorità portuali cessate nella proprietà e nel possesso dei beni ed in tutti i rapporti giuridici in corso, ivi compresi quelli lavorativi* »;
- VISTO** il decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti n. 361 di data 8 novembre 2016, relativo alla nomina del Presidente dell'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Orientale;
- VISTI** gli artt. 30 e 81 del Codice della Navigazione e l'art. 59 del Regolamento per l'esecuzione del Codice della Navigazione – parte marittima – ;
- VISTI** il D.lgs. n° 285 del 30.04.1992 ed il D.P.R. n° 495 d.d. 16.12.1992 e successive integrazioni e modifiche;
- VISTO** il Piano di Sicurezza del Porto di Trieste approvato dalla Prefettura – U.T.G. di Trieste di data 16.07.2019;
- VISTA** la “Convenzione tra il Comune di Trieste e l'Autorità Portuale di Trieste per l'utilizzo di aree comprese nel progetto di riqualificazione delle Rive” del 2 maggio 2005, Rep. 70177;
- TENUTO CONTO** dell'operatività della Stazione Marittima nell'ambito dell'attività di arrivo e partenze delle navi passeggeri;
- CONSIDERATO** che le suddette toccate prevedono in alcuni casi lo sbarco e l'imbarco dei passeggeri con relativi bagagli, nonché il flusso di mezzi a loro seguito ed in altri casi, nei periodi di permanenza

all'accosto, delle escursioni a terra dei passeggeri mediante l'impiego di un numero adeguato di autobus;

TENUTO CONTO che per esigenze connesse con l'organizzazione e lo svolgimento delle suddette attività, si reputa necessario mantenere sgombre da mezzi e cose le banchine e la viabilità presso le aree demaniali antistanti la Stazione Marittima indicate nell'allegato alla presente ordinanza, affidando alla Trieste Terminal Passeggeri S.p.A. l'individuazione degli spazi necessari per poter svolgere un agevole controllo delle operazioni succitate, collaterali alla propria attività commerciale;

RAVVISATA la necessità di disciplinare la viabilità e la destinazione d'uso di aree del demanio marittimo e di uso portuale per l'effettuazione delle sopra menzionate operazioni di sicurezza;

TENUTO CONTO che l'inizio delle operazioni propedeutiche a quelle portuali, consistenti nello sgombero delle aree funzionali al terminal possono variare secondo le necessità di approntamento dell'impianto stesso;

VISTO il verbale di riunione della Conferenza di Servizi sulla Sicurezza del Porto (CSSP), con riguardo alla possibile discrasia presente tra l'ordinanza congiunta ASPMAO 11-2018 e CP TRIESTE 07-2018, relativa alla disciplina delle aree esterne al Molo Bersaglieri in presenza di navi passeggeri, e le previsioni di security presenti nel port facility security plan (PFSP) del gestore del Terminal del Molo Bersaglieri predetto. Nello specifico l'art. 2 dell'ordinanza precitata prevede che *"sono istituiti i divieti di accesso e transito pedonale per il periodo compreso tra un'ora prima dell'approdo della nave e sino al termine dell'esigenza"* mentre il PFSP del Molo Bersaglieri prevede una bonifica dell'area con due ore di anticipo;

CONSIDERATO pertanto necessario rivedere la già citata ordinanza congiunta affinché non siano vanificate le misure di bonifica messe in atto del gestore del Terminal del Molo Bersaglieri in osservanza di quanto prescritto nel vigente PFSP;

RITENUTO opportuno modificare l'ordinanza congiunta in oggetto nel senso di prevedere che, fatti salvi gli appartenenti alle Forze di Polizia ed alle pubbliche amministrazioni che necessitano di accedere per lo svolgimento delle proprie funzioni, il divieto di accesso e transito pedonale inizi con le operazioni di delimitazione propedeutiche all'approntamento dell'area in funzione dell'arrivo nave, fermo restando la possibilità di anticipare il predetto divieto in ragione di circostanze contingenti e non prevedibili;

VISTA l'Ordinanza congiunta A.S.P.M.A.O. 11/2018 e C.P. Trieste 07/2018;

ORDINANO

- Articolo 1 -

1. Nelle aree demaniali e d'uso portuale antistanti la Stazione Marittima, indicativamente evidenziate ed individuate come B1, B2, B3 e B4 nell'allegata planimetria, che costituisce parte integrante della presente Ordinanza, ed utilizzate dalla Trieste Terminal Passeggeri S.p.A. a seconda degli spazi necessari per lo svolgimento delle operazioni citate nelle premesse, in deroga a quanto stabilito dall'Ordinanza congiunta A.P.T. n°83/2010 e C.P. n°109/2010 che regola la viabilità, l'uso e l'accesso alla strada in questione, **trascorse almeno 48 (quarantotto) ore dall'apposizione della prescritta segnaletica di avviso del periodo di applicazione della presente Ordinanza** sono istituiti i **divieti d'accesso, transito, fermata e sosta veicolare con spese di rimozione a carico del proprietario dall'inizio delle operazioni propedeutiche a quelle portuali fino al termine dell'esigenza.**
2. Le aree sopra identificate sono destinate all'esecuzione di attività complementari e di supporto alle operazioni portuali nei limiti temporali di applicazione della presente Ordinanza, con particolare riferimento a quanto previsto dall'articolo 8 del D.P.R. n.495/1992 citato in premessa.
3. In deroga ai provvedimenti sopra stabiliti, nelle aree sopra individuate sono consentiti l'accesso, il transito, la fermata e la sosta:
 - a) ai veicoli della Società Trieste Terminal Passeggeri S.p.A. o dalla stessa autorizzati come indicato dal successivo paragrafo 4;
 - b) ai mezzi delle Autorità e/o Amministrazioni in servizio per la vigilanza sulle attività portuali e/o in servizio di ordine pubblico, e dalle stesse autorizzati;
 - c) ai veicoli operativi di servizio destinati all'adempimento delle indispensabili operazioni portuali compresi quelli dei servizi tecnico nautici (es. Ormeggiatori);
 - d) ai mezzi in servizio d'emergenza e soccorso.
4. Sono inoltre consentiti l'accesso e il transito, nelle modalità/indicazioni previste dall'opportuna segnaletica stradale individuata dalla Trieste Terminal Passeggeri S.p.A., ai veicoli al seguito dei passeggeri diretti alle aree di parcheggio destinate alle operazioni di scarico/carico bagagli - con fermata consentita limitatamente per il tempo necessario alla loro esecuzione - ad essi riservate dalla Trieste Terminal Passeggeri S.p.A.
5. L'Autorità Portuale, sentita anche per le vie brevi la Capitaneria di Porto, potrà destinare un numero inferiore di aree rispetto a quelle sopra indicate (B1, B2, B3, B4) per le operazioni portuali in ragione della necessità di spazi richiesti dal terminalista.

- Articolo 2 -

1. Nelle aree demaniali e d'uso portuale antistanti la Stazione Marittima, indicativamente evidenziate ed individuate come B1, B2, B3 e B4 nell'allegata

planimetria, che costituisce parte integrante della presente Ordinanza, ed utilizzate dalla Trieste Terminal Passeggeri S.p.A. a seconda degli spazi necessari per lo svolgimento delle operazioni citate nelle premesse, in deroga a quanto stabilito dall'Ordinanza congiunta A.P.T. n°83/2010 e C.P. n°109/2010 che regola la viabilità, l'uso e l'accesso alla strada in questione, **sono istituiti i divieti di accesso e transito pedonale per il periodo compreso tra il momento dell'apposizione della transennatura, in applicazione della Pianificazione di security (PFSP) approvata per la gestione del terminal passeggeri, e sino al termine dell'esigenza.**

2. In deroga ai provvedimenti sopra stabiliti viene consentito l'accesso e il transito pedonale del personale appartenente alle società, alle Amministrazioni ed alle Autorità citate **nell'articolo 1, commi 3 e 4.**
3. In caso d'interdizione all'accesso ed al transito pedonale nell'area individuata con denominazione **B3**, secondo quanto previsto dal precedente **comma 1**, è garantito l'ormeggio/disormeggio delle sole unità navali destinate al servizio pubblico di linea, con l'individuazione di un percorso pedonale dedicato all'imbarco ed allo sbarco dei passeggeri.

- Articolo 3 -

1. E' vietato l'accesso dei non addetti ai lavori alle seguenti aree esterne al comprensorio della Stazione Marittima, con obbligo del terminalista di sorveglianza e/o delimitazione:
 - b) aree presso le bitte d'ormeggio della nave e/o attraversate dai cavi d'ormeggio compresa anche la bitta centrale sita in Piazzale Marinai d'Italia;
 - c) aree adiacenti le banchine di Piazzale Marinai d'Italia lungo il fianco della nave all'ormeggio;
 - d) tutte le aree adiacenti le banchine non rientranti nel Molo Bersaglieri (Riva N. Sauro, Riva del Mandracchio) durante le operazioni di movimento nave (accosto/disaccosto).
2. È obbligo del terminalista procedere alla chiusura e/o sorveglianza nei modi e nei tempi previsti dalla legge, delle singole aree B1, B2, B3, B4.

- Articolo 4 -

1. La Trieste Terminal Passeggeri S.p.A., con assunzione di responsabilità ed a propria cura e spese, direttamente o tramite i soggetti autorizzati ad eseguire le seguenti attività all'interno delle aree portuali, dovrà:
 - a) comunicare all'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Orientale – Porto di Trieste, alla Capitaneria di Porto di Trieste ed alla Polizia Marittima il giorno e l'ora di inizio delle operazioni propedeutiche a quelle portuali unitamente alla previsione del termine dell'esigenza;
 - b) installare la necessaria segnaletica prevista dalle norme del Regolamento di esecuzione e di attuazione del Nuovo Codice della Strada approvato con DPR n° 495 d.d. 16.12.1992 e successive integrazioni e modifiche, in corrispondenza dei tratti demaniali marittimi interessati dai provvedimenti sopra disposti, almeno 48

(quarantotto) ore prima dell'entrata in vigore della presente Ordinanza esponendone copia, in posizione ben leggibile, a garanzia della sua esecuzione per tutto il periodo della sua validità;

- c) delimitare e/o recintare le aree demaniali marittime in argomento e provvedere al presidio delle stesse ove necessario a garanzia dei provvedimenti sopra disposti sollevando l'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Orientale e l'Autorità Marittima da qualsiasi molestia, azione giuridica o danno che possa ad essa derivare da parte di terzi in conseguenza dell'attività svolta;
- d) durante l'eventuale permanenza serale e notturna, evidenziare la recinzione con appositi dispositivi di segnalazione luminosa;
- e) garantire la massima sicurezza alle persone e cose gravitanti all'interno e nelle immediate vicinanze delle aree in questione, attraverso propria valutazione del rischio e contestuale individuazione di un piano di sicurezza di cui dovrà essere data comunicazione al personale di vigilanza, provvedendo a nominare un diretto responsabile per tali funzioni;
- f) riportare allo stato pristino, al termine di ogni toccata delle navi, le aree demaniali marittime oggetto della presente Ordinanza, provvedendo altresì alla pulizia delle stesse.

- Articolo 5 -

La presente ordinanza potrà essere sospesa con provvedimento condiviso dell'Autorità Marittima e dell'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Orientale-Porto di Trieste, al fine di evitare qualunque aggravio per la sicurezza derivante dallo svolgimento delle attività propedeutiche a manifestazioni e/o per l'effettuazione delle stesse o per ogni motivata situazione in ordine alla sicurezza di persone e cose.

- Articolo 6 -

1. La presente Ordinanza verrà pubblicata nella sezione:
 - a) Ordinanze del sito internet: www.guardiacostiera.it/trieste;
 - b) Avvisi - Ordinanze del sito internet: www.porto.trieste.it.
2. l'Ordinanza congiunta A.S.P.M.A.O. 11/2018 e C.P. Trieste 07/2018 è abrogata.
3. È fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservare e far osservare la presente Ordinanza. I contravventori saranno puniti, qualora il fatto non costituisca reato, ai sensi del Nuovo Codice della Strada per le infrazioni relative allo stesso e/o ai sensi degli Artt. 1174 e/o 1164 del Codice della Navigazione per l'inosservanza di norme di polizia dei porti, rimanendo responsabili dei danni che derivassero a persone e/o cose causa l'inosservanza delle disposizioni in essa contenute.

Trieste, lì 09/10/2019

Il Presidente
Zeno D'Agostino



Il Comandante
C.A. (CP) Luca Sancilio



PLANIMETRIA ALLEGATA (articolo 1 comma 1)

